

Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)

Modifica del 24 giugno 2015

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC)*

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 24 novembre 1994¹ sulle categorie speciali di aeromobili è modificata come segue:

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli alianti da pendio senza propulsione o a propulsione elettrica, ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati, ai paracadute e agli aeromobili senza occupanti.

Art. 3 cpv. 1

¹ Per gli aeromobili di cui all'articolo 1, ad eccezione degli alianti da pendio a propulsione elettrica, non vi è alcun obbligo di decollare o atterrare su un aerodromo.

Art. 6 **Definizione**

Sono considerati alianti da pendio:

- a. tutti gli apparecchi volanti che si prestano al decollo a piedi, segnatamente i deltaplani e i parapendio, se, immediatamente dopo il decollo, sono utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati;
- b. tutti i deltaplani e i parapendio a propulsione elettrica che si prestano al decollo a piedi o dotati di carrello se, dopo il decollo e una fase di volo successiva, possono essere utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati.

Art. 10a **Disposizioni speciali per alianti da pendio a propulsione elettrica**

¹ Gli alianti da pendio a propulsione elettrica devono soddisfare le esigenze di navigabilità del Luftfahrtbundesamt tedesco (LBA) per velivoli ultraleggeri pilotati mediante lo spostamento del centro di gravità che si prestano al decollo a piedi o

¹ **RS 748.941**

trike, nella versione del 17 marzo 2005² o in una versione precedente in vigore al momento dell'omologazione.

² Gli alianti da pendio a propulsione elettrica possono decollare o atterrare soltanto su un aerodromo.

³ Per il decollo e l'atterraggio è necessaria l'autorizzazione della direzione dell'aerodromo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

24 giugno 2015

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

² Le esigenze di navigabilità sono ottenibili, contro pagamento, presso il Luftfahrtbundesamt tedesco o l'editore da esso incaricato, sul sito www.lba.de > A-Z > Gesetze und Verordnungen > Nachrichten für Luftfahrer und Luftfahrthandbuch.